

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2014****che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria***[notificata con il numero C(2014) 4441]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(2014/437/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi veterinari specifici, compresi gli interventi d'urgenza. L'articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce le condizioni per l'ottenimento di un contributo dell'Unione per l'eradicazione dell'influenza aviaria e l'articolo 4, paragrafo 3, della stessa decisione stabilisce la percentuale delle spese sostenute per gli interventi d'urgenza coperta dal contributo finanziario dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme per il versamento del contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
- (4) La decisione di esecuzione n. 2013/775/UE della Commissione ⁽⁴⁾ prevede, in relazione alle spese per gli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario da parte dell'Unione. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione di esecuzione, l'importo del contributo finanziario dell'Unione è fissato con una decisione successiva. L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione prevede il versamento alla Germania della prima quota, dell'importo di 500 000,00 EUR.
- (5) Il 17 dicembre 2013 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2012 ammonta a 22 886,55 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 705,00 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (6) Il 28 gennaio 2014 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2013 ammonta a 1 030 738,92 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 29 168,15 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2013/775/UE, del 17 dicembre 2013, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 44).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi di eradicazione dell'influenza aviaria è fissato a EUR 1 023 752,32.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario da versare a seguito della deduzione della prima quota di 500 000.00 EUR già versata è fissato a 523 752,32 EUR.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione
